



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "V. DANDOLO"

SEDE CENTRALE: P.zza Chiesa n.2 – 25030 BARGNANO di CORZANO (BRESCIA)  
Tel. 030.9718132/227 – Fax. 030.9719062 - e-mail: BSIS02200A@istruzione.it - Web: [www.iisdandolo.edu.it](http://www.iisdandolo.edu.it) - C.F. 86000710177

SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE  
SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA  
SETTORE ECONOMICO TECNICO "TURISMO"



## Regolamento del Convitto

### Premessa

Il Convitto è un'Istituzione educativa che concorre, assieme alla Scuola a cui è annesso, a garantire ai giovani il diritto - dovere allo studio ed a contribuire, nelle forme contemplate a termini di legge, alla loro educazione e alla loro formazione. Si decide di appartenere alla comunità convittuale in modo spontaneo, accettandone lo scopo e le finalità e la piena osservanza delle regole, instaurando con gli Educatori e tutto il personale operante in esso, un rapporto di fiducia e reciproco rispetto. All'inizio dell'Anno Scolastico i genitori dei nuovi convittori, riceveranno copia conforme del presente Regolamento, ratificandone l'accettazione con la propria firma. La non sottoscrizione comporterà l'impossibilità di iscrivere il proprio figlio al Convitto. Il presente Regolamento può subire variazioni con delibera del Consiglio d'Istituto, ma non con effetto retroattivo.

### Norme generali

Art. 1 Il Convitto è parte integrante dell'Istituto Scolastico al quale è annesso.

Art.2 Il Dirigente Scolastico esercita le sue funzioni dirigenziali anche sul Convitto e nomina il Coordinatore del Personale Educativo delle due sedi convittuali, in rapporto di collaboratore, come previsto dall' Art. 25 comma 5 D.lgs.165/2001. Nel caso specifico del Convitto "Dandolo" con sede distaccata ad Orzivecchi (Giardino), conferisce una funzione di responsabile di sede a un Educatore della stessa, al fine di garantire una miglior attività convittuale.

Art. 3 Il Coordinatore del Personale Educativo coordina gli Educatori e ne pianifica le attività rispondendo del proprio operato al Dirigente Scolastico e, considerata la valenza degli aspetti organizzativi propri della convittualità rispetto allo stesso processo educativo, verifica il regolare funzionamento dei servizi di cucina, mensa, infermeria, guardaroba, pulizia, riordino e sicurezza del Convitto, , in collegamento col Dirigente Scolastico, col Direttore dei Servizi Generali Amministrativi e il Responsabile della Sicurezza dell' Istituto, fornendo loro i necessari elementi per gli eventuali interventi. Coordina inoltre i rapporti e le comunicazioni tra il Convitto, la Scuola e le Famiglie degli alunni convittori e semiconvittori; promuove l'avvio dei provvedimenti disciplinari a carico degli alunni nei casi previsti dal Regolamento interno; ha la facoltà di partecipare insieme ai colleghi o per delega agli stessi, al Collegio Docenti, al Consiglio di Istituto e alle riunioni di altri organi collegiali dell'istituzione scolastica e svolge ogni altra funzione di volta in volta delegata dal Dirigente scolastico nel rispetto dei termini contrattuali e di legge.

Art. 4 Gli Educatori curano l'educazione dei convittori a loro affidati e svolgono la propria attività per assicurare la loro assistenza in ogni momento della vita in Convitto. In particolare, essi hanno funzione di semplice guida e supporto nell'attività di studio, escludendo qualsiasi intervento prettamente disciplinare e di carattere didattico, sia in relazione al



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "V. DANDOLO"

SEDE CENTRALE: P.zza Chiesa n.2 – 25030 BARGNANO di CORZANO (BRESCIA)  
Tel. 030.9718132/227 – Fax. 030.9719062 - e-mail: BSIS02200A@istruzione.it - Web: [www.iisdandolo.edu.it](http://www.iisdandolo.edu.it) - C.F. 86000710177

SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE  
SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA  
SETTORE ECONOMICO TECNICO "TURISMO"



recupero delle materie insufficienti che al supporto di specifiche disabilità, che prevedono interventi ad personam e competenze specifiche non contemplate nel contratto di lavoro del Personale Educativo. Nell'espletamento delle proprie funzioni gli Educatori sono considerati pubblici ufficiali.

Art.5 Consapevoli della diffusione del fenomeno del bullismo, gli Educatori si impegnano con attenzione a prevenirne ogni forma, promuovendo in ogni occasione il valore del rispetto reciproco tra tutte le componenti della comunità scolastica, insegnando la piena accettazione delle differenze ed attuando una capillare educazione alla legalità ed al rispetto delle regole di convivenza. Episodi riconducibili al bullismo o al nonnismo quali comportamenti di intimidazione (o vissuti come tali), soprusi, scherzi, costrizione a fare o a non fare, minacce, percosse, discriminazioni, emarginazioni, compiuti da convittori individualmente e collettivamente verso i loro compagni, saranno puniti adeguatamente alla loro gravità fino all'espulsione dal Convitto.

Art.6 I convittori dovranno adeguare i loro comportamenti alle norme del vivere civile, assumendo atteggiamenti educati e rispettosi verso le persone che vivono e operano in Convitto, verso le stesse strutture convittuali ed anche durante ogni attività organizzata e la fruizione dei permessi della libera uscita. Comportamenti non corretti pregiudicano la concessione di ulteriori permessi e possono rappresentare motivo, nei casi ripetuti e gravi, di non riammissione in Convitto nell'anno successivo o l'espulsione dallo stesso.

Art.7 Durante ogni attività in Convitto gli alunni devono mettere in atto ogni accorgimento per prevenire infortuni e situazioni di pericolo per sé stessi e per gli altri. I comportamenti, volontari o meno, capaci di pregiudicare la propria o l'altrui incolumità (giochi senza controllo, spinte, corse all'interno dei locali, ecc.), la manomissione di dispositivi di sicurezza (allarmi, segnalatori, estintori, idranti, ecc.) e la mancata osservanza delle disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni sono da considerare mancanze disciplinari di particolare gravità con responsabilità penale, come previsto dalla legge e come tali verranno sanzionate. Gli alunni e il personale sono tenuti a conoscere le disposizioni predisposte per l'evacuazione degli edifici in caso di calamità o incendio, così come risulta dal Piano di evacuazione e dagli appositi cartelli e segnalazioni.

E' vietato introdurre in Convitto e utilizzare fornellini o altre apparecchiature elettriche o a gas per riscaldare vivande o coperte elettriche o simili.

Art.8 I convittori non possono allontanarsi di propria iniziativa dal Convitto se non autorizzati dagli educatori delegati dal Dirigente Scolastico, dietro richiesta scritta dei genitori i quali si assumono piena e incondizionata responsabilità per tutto quanto possa accadere al proprio figlio all'esterno del Convitto e della Scuola.

Art.9 I convittori sono tenuti alla regolare frequenza delle lezioni scolastiche. L'assenza ingiustificata dalle lezioni costituisce mancanza disciplinare grave: le famiglie vengono informate in tempi adeguati e nei confronti degli alunni vengono adottati provvedimenti disciplinari che, nei casi ripetuti, possono comportare anche l'allontanamento definitivo dal Convitto. I convittori che vengono sospesi dalle lezioni scolastiche, dovranno lasciare anche il Convitto per tutta la durata della sospensione scolastica, mentre quelli solo sospesi dal Convitto, pur dovendo rientrare in famiglia nel periodo della sospensione, avranno comunque l'obbligo di frequenza delle lezioni.

Art.10 Nel rispetto della normativa vigente a tutela della salute delle persone, in tutti i locali e gli ambiti, anche esterni, del Convitto e della Scuola è vietato fumare. I trasgressori saranno sanzionati a termini di Legge con ammenda pecuniaria, nonché assoggettati a provvedimenti disciplinari previsti dal presente Regolamento. La detenzione e l'uso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti, per ovvie ragioni di sicurezza e tutela di tutti gli ospiti, non è permessa e pertanto incompatibile con la permanenza in Convitto e ne determina l'immediata espulsione. Non è permesso inoltre, tenere pubblicazioni pornografiche di qualsiasi genere e formato, o accedere ad esse tramite rete informatica o altri canali di comunicazione. Altrettanto dicasi per qualsiasi materiale dichiarato illecito o vessatorio nei confronti delle Istituzioni e comunque non confacenti al decoro del Convitto quanto alle leggi vigenti. Il Dirigente scolastico potrà mettere in atto ogni accorgimento e attuare, unitamente al Coordinatore del Convitto, dei controlli per garantire l'osservanza di quanto esposto in precedenza.

Art.11 L'Istituto non risponde della sparizione di denaro, vestiario e oggetti di valore sconsigliandone la disponibilità ai ragazzi durante la loro permanenza in Convitto o consigliando loro di prestare la massima attenzione alle cose personali. Nei confronti dei convittori responsabili di appropriazione indebita verranno presi provvedimenti disciplinari fino all'espulsione dal Convitto.



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "V. DANDOLO"

SEDE CENTRALE: P.zza Chiesa n.2 – 25030 BARGNANO di CORZANO (BRESCIA)  
Tel. 030.9718132/227 – Fax. 030.9719062 - e-mail: BSIS02200A@istruzione.it - Web: [www.iisdandolo.edu.it](http://www.iisdandolo.edu.it) - C.F. 86000710177

SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE  
SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA  
SETTORE ECONOMICO TECNICO "TURISMO"



Art. 12 Qualsiasi danno arrecato alle infrastrutture, agli arredi e ai beni mobili dell'Istituto dovrà essere risarcito dai convittori responsabili. Qualora questi non venissero individuati si applicano i seguenti criteri:

- Il risarcimento verrà addebitato a tutti i convittori, se si tratta di locali comuni.
- Nel caso il danno dovesse avvenire all'interno di una sola camera, il risarcimento verrà ripartito tra i convittori occupanti.

Anche in questo caso, per danni rilevanti ed effrazioni a strutture convittuali e/o scolastiche sono previsti provvedimenti disciplinari che in casi reputati gravi potrebbero comportare l'allontanamento definitivo dal Convitto.

Art. 13 I convittori durante lo studio sono tenuti ad assumere comportamenti favorevoli ad un proficuo impegno personale, non arrecando disturbo ai compagni. Sono altresì tenuti a non usare telefonini, radio, lettori cd, PC, tablet ed altre apparecchiature che possano distoglierli dallo studio, anche se muniti di cuffie acustiche. Tali apparecchi, se indebitamente usati, potranno essere richiesti dagli Educatori che avranno la facoltà di restituirli al termine dello studio o, in caso di episodi simili recidivi, a fine settimana e in particolari casi, solo ai genitori. La non consegna dell'apparecchio da parte del convittore comporterebbe l'applicazione di maggiori sanzioni.

Art.14 I convittori hanno l'obbligo di tenere in ordine il loro alloggio, provvedendo a sistemare gli indumenti e gli oggetti personali negli appositi spazi e sono altresì tenuti a rifarsi il letto ogni mattina prima di recarsi a lezione, mantenendolo in ordine durante la giornata. Il fatto che la pulizia delle camere venga effettuata dal personale incaricato, non esime i convittori dal mantenere in ordine la camera, facendo in modo di non lasciare oggetti che possano impedire o rendere difficoltose le operazioni di pulizia previste. Tali disposizioni si estendono a tutte le parti del Convitto e della Scuola. Gli alunni convittori sono tenuti con obbligo a curare la propria igiene personale utilizzando con regolarità la doccia e cambiando spesso la propria biancheria, ricorrendo anche all'apposito servizio di lavanderia. Il rifiuto di lavarsi e mantenere un'adeguata igiene personale da parte di un convittore è un motivo di allontanamento definitivo dello stesso.

Art. 15 Ai convittori è richiesto di osservare con senso di responsabilità gli orari stabiliti dal programma delle attività quotidiane (in particolare: sveglia, colazione, pranzo, cena, studio, riposo notturno). Eventuali ritardi ingiustificati o ripetuti con intenzionalità, potranno essere sanzionati con provvedimenti disciplinari. Dovendo il personale del Convitto attenersi a degli orari e a tempistiche ben definite per garantire i previsti servizi, è richiesta la puntualità dei convittori, tenendo presente che esistono degli orari oltre i quali determinati servizi non verranno garantiti. Ad ogni modo non verranno distribuiti pasti ai convittori che si presenteranno oltre gli orari di accesso in mensa previsti dall'ordinamento convittuale e scolastico, senza una valida motivazione dalla quale non si evincano intenti pretestuosi del convittore atti a infastidire e pregiudicare il regolare svolgimento delle attività convittuali.

Art.16 Anche una serie di comportamenti indisciplinati, seppur meno gravi, ma reiterati nel tempo, per effetto cumulativo, possono comportare motivo di allontanamento temporaneo o definitivo dal Convitto. La responsabilità di controllo e tutela degli Educatori, cessa al momento in cui i convittori lasciano il Convitto per rientrare in famiglia od altro luogo di privata dimora e riprende nel momento in cui i ragazzi rientrano in Convitto.

Art. 17 Per i convittori meritevoli, sia in profitto scolastico che in comportamento, sono previsti dei permessi di uscita dal Convitto da utilizzare al termine delle lezioni: tali permessi vengono concessi solo dietro richiesta firmata dai genitori o da chi ne fa le veci ad inizio anno scolastico o in corso d'anno. Per i permessi per attività particolari, i genitori dei convittori provvederanno a farne richiesta scritta al Dirigente Scolastico. L'Istituto declina ogni responsabilità per qualsiasi cosa possa accadere ai convittori durante la libera uscita e le uscite non autorizzate.

Art. 18 I genitori dei convittori possono far visita ai propri figli a partire dal termine delle lezioni scolastiche fino alle ore 20,00 e, in caso di necessità, anche oltre tale orario, solo se concordato preventivamente con gli Educatori e con motivazioni rilevanti. Le visite di ospiti non facenti parte del nucleo familiare dei convittori sono consentite previa autorizzazione degli Educatori in servizio al di fuori dalle attività di studio previste per i convittori e non oltre le ore 20,00. L'ingresso agli alloggi dei convittori è consentito solo ai loro familiari con il permesso degli Educatori in servizio. Non sarà concessa ai convittori l'uscita dal Convitto per recarsi a casa dopo le ore 21,30 se non per questioni di rilevante importanza o urgenza, sempre in presenza dei genitori o di loro delegati previa comunicazione telefonica e presentazione



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "V. DANDOLO"

SEDE CENTRALE: P.zza Chiesa n.2 – 25030 BARGNANO di CORZANO (BRESCIA)  
Tel. 030.9718132/227 – Fax. 030.9719062 - e-mail: BSIS02200A@istruzione.it - Web: [www.iisdandolo.edu.it](http://www.iisdandolo.edu.it) - C.F. 86000710177

SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE  
SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA  
SETTORE ECONOMICO TECNICO "TURISMO"



di richiesta firmata, pertanto i genitori dovranno organizzarsi all'occorrenza per riprendere i propri figli entro l'orario stabilito. Gli Educatori hanno la facoltà di autorizzare o vietare l'ingresso di estranei in Convitto.

Art. 19 A giudizio definitivo della Dirigenza, dopo consulto con il Collegio Educatori, potranno essere rifiutate le domande di ammissione in Convitto di ragazzi affetti da patologie particolari e ragazzi su cui gravino o siano gravate pendenze giudiziarie o denunce passate in prescrizione, per i quali necessitino l'intervento parziale o continuato di operatori o di istituti con competenze specifiche adeguate ai vari casi, pertanto, qualora venissero riscontrate situazioni simili non dichiarate alla Dirigenza Scolastica e simultaneamente al Collegio Educatori, la permanenza in Convitto dei ragazzi in questione verrebbe revocata con immediata eseguibilità, con la riserva del Collegio Educatori di ricorrere in via giudiziaria nei confronti di qualsiasi soggetto che si renda artefice di omissione di documenti ed informazioni o addirittura di mendacio.

Art. 20 In caso di malattia o infortunio dell'alunno, il Convitto provvede a fornire la prima assistenza tramite un infermiere professionale, quando presente in sede convittuale, e in casi più gravi, ricorrendo alla guardia medica o al servizio di soccorso 112 (ex 118). La famiglia viene immediatamente avvertita dall'Educatore in servizio. Per fruire di cure continuative e protratte nel tempo, gli alunni dovranno rientrare in famiglia al più presto, anche in caso di influenze o propagazioni virali, pertanto i genitori dovranno provvedere a riportarli in famiglia il prima possibile e comunque non oltre le tre ore dal ricevuto avviso.

Art.21 Il Convitto predispone di menù particolari per i convittori che rendano note:

- eventuali allergie, intolleranze alimentari, o necessità di regimi dietetici particolari, tramite dichiarazione dei genitori correlata da certificato medico;

- eventuali esigenze di dieta (vegetariana, carni alternative, etc.) dovuta a motivi religiosi, previa dichiarazione diretta dei genitori al Coordinatore del Convitto.

Art. 22 I permessi di uscita da scuola vengono concessi, su richiesta dei genitori tramite fax, e-mail certificata, preventivamente spediti durante le ore d'ufficio scolastico (08,00 – 14,00), che devono precisarne il motivo, l'ora di uscita e l'ora di rientro, mentre per le uscite dal Convitto è anche possibile inviare un sms agli Educatori in servizio corrispondente al numero del telefono cellulare di uno dei due genitori, rilasciato sulla scheda personale del convittore. E' comunque facoltà degli Educatori in servizio, sentito il Dirigente Scolastico, valutare l'opportunità di concedere il permesso che può essere motivatamente negato anche agli alunni maggiorenni.

L'uscita temporanea dal Convitto non può comunque protrarsi oltre le ore 22.30, salvo casi eccezionali concordati con la famiglia e valutati dal Personale Educativo in servizio.

Art.23 I convittori che si assentano da scuola e/o dal convitto sono tenuti a giustificare le assenze.

Le giustificazioni, per quanto riguarda la scuola, devono essere redatte sull'apposito libretto scolastico, e per quanto riguarda il convitto devono essere fornite ad un Educatore tramite fax, e-mail certificata, o cellulare, da parte dei genitori o da facenti veci. Le giustificazioni sul libretto scolastico saranno firmate dagli istitutori, con delega dei genitori o di chi ne fa le veci se il convittore si assenta da scuola durante la sua permanenza in Convitto e/o dai genitori o da chi ne fa le veci in tutti gli altri casi.

Art. 24 I permessi di entrata posticipata o di uscita anticipata per i convittori sono firmati dagli Educatori durante i giorni di permanenza in Convitto e dai genitori o da chi ne fa le veci in tutti gli altri casi. I convittori dovranno giustificare i ritardi relativi agli orari del Convitto (per il pranzo o la cena, per il rientro serale, ecc.) verbalmente all'educatore di turno, se di lieve entità, o per iscritto al Coordinatore del Convitto, negli altri casi. Il coordinatore del Convitto o un suo delegato segnalerà tempestivamente al Dirigente scolastico e alle famiglie i casi di ritardo gravi o reiterati. I convittori, come tutti gli alunni, sono tenuti a giustificare gli eventuali ritardi a lezione. Essi saranno giustificati dagli Educatori se l'alunno giunge in ritardo a scuola durante la sua permanenza in Convitto o dai genitori o chi ne fa le veci in tutti gli altri casi.

Art.25 Il calendario del Convitto prevede l'apertura dal giorno precedente l'inizio delle lezioni fino al loro termine, salvo eccezioni stabilite dal Collegio Educatori per motivi di servizio. Durante l'anno scolastico il Convitto resta chiuso dalle ore 16.00 del venerdì fino alle ore 12,00 del lunedì successivo, prevedendo la sola apertura di domenica dalle ore 21,00 alle ore 09,15 del lunedì successivo nella sede Giardino di Orzivecchi, allo scopo di favorire il rientro dei convittori che hanno difficoltà di trasporto per raggiungere in orario la scuola per l'inizio delle lezioni settimanali. Gli orari e le attività



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "V. DANDOLO"

SEDE CENTRALE: P.zza Chiesa n.2 – 25030 BARGNANO di CORZANO (BRESCIA)  
Tel. 030.9718132/227 – Fax. 030.9719062 - e-mail: BSIS02200A@istruzione.it - Web: [www.iisdandolo.edu.it](http://www.iisdandolo.edu.it) - C.F. 86000710177

SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE  
SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA  
SETTORE ECONOMICO TECNICO "TURISMO"



del Convitto, nel loro svolgimento giornaliero, sono stabiliti dal Consiglio di Istituto sulla base delle proposte formulate dal Collegio degli Educatori, tenendo conto delle esigenze organizzative scolastiche e convittuali in relazione al Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Gli orari vengono comunicati agli alunni e alle famiglie all'inizio dell'anno scolastico. L'orario giornaliero prevede in ogni caso un'ora e mezza minima di studio obbligatorio e previa autorizzazione della famiglia, due ore di libera uscita pomeridiana.

Art.26 L'attività di studio potrà essere estesa e modificata dagli Educatori a seconda delle necessità valutate caso per caso, per motivi di servizio, di sicurezza e anche disciplinari. Per i medesimi motivi, gli Educatori, all'occorrenza, potranno modificare seduta stante gli orari delle attività, compresa la sveglia, l'orario di riposo, la libera uscita e le attività ricreative. In caso di situazioni non urgenti, eventuali cambi di orario verranno definiti previa ratifica del Dirigente Scolastico.

Art.27 A fine anno, terminate le lezioni, i convittori sono tenuti a ritirare dal Convitto tutte le loro cose. Tutto ciò che verrà lasciato negli alloggi e altrove verrà considerato materiale abbandonato e pertanto da buttare e l'Istituto non ne risponderà. Analogamente, anche il materiale che verrà lasciato fuori posto nelle camere creando disordine e problemi igienici, potrà essere cestinato. I convittori che prevedono di sostenere degli esami o corsi di recupero possono riservarsi di lasciare il loro materiale didattico agli Educatori che lo terranno in ufficio senza alcuna responsabilità per eventuali sparizioni o deterioramento dello stesso.

Art. 28 Non sono ammesse permanenze in convitto una volta esauriti gli impegni scolastici. In concomitanza con gli esami di Stato o anche solo nelle giornate delle prove scritte o durante i corsi di recupero estivi obbligatori, sempre su approvazione del Consiglio d'Istituto, l'Istituzione scolastica potrebbe offrire la possibilità di stare in Convitto, previa richiesta e con versamento di un contributo giornaliero stabilito annualmente dal C.d.I., agli alunni che hanno un tempo di percorrenza per raggiungere il proprio domicilio superiore alle 2 ore oppure a coloro che, pur risiedendo più vicino, abbiano serie motivazioni, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. La famiglia o il tutore si impegna a richiedere la permanenza in Convitto, in forma scritta, per i giorni necessari alla frequenza dei corsi di recupero estivi non appena venga reso noto il loro calendario di svolgimento, pagando anticipatamente il dovuto.

Art. 29 La struttura convittuale potrà essere utilizzata in casi particolari, e solo dietro specifici progetti POE promossi dall'Istituto e/o approvati dal Miur, che prevedano la partecipazione dei membri del Personale Educativo i quali potranno decidere di prendervi parte, senza comunque venire meno agli obblighi prioritari imposti dal ruolo. Tali progetti dovranno tenere assolutamente conto degli spazi reali a disposizione, senza procurare discapito e disagi agli ospiti convittori paganti presenti e al loro diritto di privacy, né si dovranno produrre sovraccarichi di lavoro a tutto il Personale Educativo e ATA, designato negli organici del Convitto. Il Coordinatore del Convitto dovrà essere messo a conoscenza dettagliatamente di eventuali progetti al fine di poter fornire risposte celeri ed esaurienti in merito alla fattibilità degli eventi, mentre al Collegio Educatori spetta esprimere parere favorevole solo se saranno rispettati tutti i canoni necessari a garantire il successo dell'evento, a cominciare dal comportamento civile degli ospiti in sintonia con il regolamento convittuale e l'assunzione di responsabilità degli accompagnatori delle scolaresche interessate che debbono assicurare la loro costante presenza.

Art. 30 In caso di particolari eventi che rendessero impossibile i servizi di sorveglianza, altri servizi essenziali o comunque la permanenza in Convitto, la Dirigenza scolastica si riserva di riaffidare i convittori alle famiglie, le quali saranno avvertite tempestivamente a mezzo telefono o, in alternativa, con comunicazione scritta rilasciata al convittore.

Art.31 Durante la loro permanenza nell'Istituto anche i semiconvittori devono osservare le norme previsto dal presente regolamento, con la sola differenza che la loro presenza in Convitto riguarda la fascia oraria ridotta che va dall'ora del pranzo fino alle ore 18,00 con esclusione della cena e del pernottamento.

Art. 32 Per eventuali fatti di estrema gravità, con responsabilità palesi, il Dirigente Scolastico, acquisito il parere del Collegio Educatori, può provvedere all'espulsione immediata dei soggetti autori di un misfatto.

Art.33 Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, i convittori dovranno attenersi alle disposizioni di volta in volta emanate dal Dirigente Scolastico, sentito il parere degli Educatori, e nel caso di decisioni estemporanee, dovranno attenersi alle disposizioni di questi ultimi.





# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "V. DANDOLO"

SEDE CENTRALE: P.zza Chiesa n.2 – 25030 BARGNANO di CORZANO (BRESCIA)  
Tel. 030.9718132/227 – Fax. 030.9719062 - e-mail: BSIS02200A@istruzione.it - Web: [www.iisdandolo.edu.it](http://www.iisdandolo.edu.it) - C.F. 86000710177

SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE  
SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA  
SETTORE ECONOMICO TECNICO "TURISMO"



Art 34 I provvedimenti disciplinari nei confronti degli alunni convittori che non rispettino le regole convittuali fanno riferimento al DPR 249 del 24/06/98, hanno finalità educative e sono adottati nell'intento di rafforzare il senso di responsabilità dei convittori. In rapporto alla gravità e al numero delle trasgressioni, le sanzioni disciplinari sono erogate dal Dirigente Scolastico, sentiti il Coordinatore del Convitto o un suo delegato, dopo consultazione del Collegio Educatori e possono consistere in:

1. Avvertimento verbale al convittore con o senza comunicazione scritta ai genitori.
2. Avvertimento scritto ai genitori e al convittore.
3. Sospensione dei permessi di uscita settimanali e altri provvedimenti.
4. Sospensione dal Convitto fino a gg.15.
5. Sospensione dal Convitto per oltre gg.15.
6. Espulsione dal Convitto.

Ricorsi: riguardo alle sanzioni disciplinari erogate a carico dei convittori è ammesso ricorso scritto all'Organo di garanzia interno dell'Istituto che decide in via definitiva, entro 2 giorni per le sanzioni disciplinari 1-2-3 elencate, ed entro 7 giorni per le sanzioni disciplinari 4-5-6 elencate.

L'Organo di garanzia riunito per deliberare su studenti convittori è integrato dal Coordinatore del Convitto e da due Educatori delegati dal Collegio Educatori. L'Organo di Garanzia include il Dirigente Scolastico o in alternativa un suo collaboratore delegato, un rappresentante dei genitori scelto a sorteggio, che non sia il genitore del convittore interessato dal provvedimento disciplinare e un rappresentante dei convittori scelto a sorteggio. I sorteggi si svolgeranno in sede di Collegio Educatori.

Ogni controversia dovrà essere discussa nelle apposite sedi scolastiche e a nessun genitore è permesso di rivolgersi a tal riguardo agli Educatori o ad altro personale senza prima averne concordato l'incontro con il Dirigente Scolastico.

Il Regolamento viene esposto all'Albo del Convitto ed è consultabile sul sito della Scuola. Al momento dell'iscrizione, una sua copia viene fornita ad ogni famiglia dei convittori che si riserverà di leggerla, approvarla e sottoscriverla. Il presente Regolamento è soggetto ad aggiornamento annuale da parte del Consiglio di Istituto, che ne approva modifiche o integrazioni prima dell'inizio di ciascun anno scolastico, curandone poi la pubblicizzazione.

Per quanto non direttamente in esso contemplato si fa riferimento alla normativa vigente.

Approvato l'11/12/2019

Il Dirigente Scolastico

(Prof. Giacomo Bersini)